

**RISPOSTA DI ENEL SPA AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE**

25 LUGLIO 2013

**MODALITA' OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA, DI
CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE, DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DEL 5 APRILE 2013**

Osservazioni generali

Concordiamo con l'Autorità circa la necessità di semplificare al massimo le modalità operative per la gestione delle agevolazioni tariffarie riconosciute alle imprese a forte consumo di energia.

In linea generale si concorda con la previsione di una gestione centralizzata ed automatizzata da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) del processo di raccolta dei dati necessari ai fini della formazione delle liste delle imprese energivore. In un'ottica di semplificazione, riteniamo preferibile - in linea con quanto espresso nel documento per la consultazione - che le informazioni necessarie ai fini della fatturazione delle agevolazioni siano trasmesse alle imprese distributrici dalla CCSE, evitando in tal modo il coinvolgimento di ulteriori soggetti.

È tuttavia necessario che lo scambio di dati con la CCSE avvenga secondo modalità tecniche specifiche che prevedono l'utilizzo di file csv e che saranno dettagliate nello spunto di consultazione S8.

Considerato il lasso temporale piuttosto ristretto che intercorre tra la data di chiusura della raccolta delle dichiarazioni da parte di CCSE (30 novembre del 2013 e 31 ottobre per i prossimi anni) e il riconoscimento delle agevolazioni (dal 1° gennaio dell'anno successivo) è necessario che l'Autorità specifichi nel provvedimento finale che sarà pubblicato in esito alla presente consultazione le tempistiche entro cui la CCSE dovrà trasmettere alle imprese distributrici le informazioni rilevanti ai fini della fatturazione degli oneri generali di sistema. In particolare, considerate le diverse fasi del processo di fatturazione, i dati in

questione dovrebbero essere messi a disposizione dei distributori entro la fine di novembre a regime, mentre per il primo anno di applicazione entro il 15 dicembre.

Analogamente, dovrebbe essere stabilito in capo alle imprese distributrici un obbligo di trasmissione ai venditori delle informazioni rilevanti ai fini della fatturazione dei clienti finali entro il 31 dicembre per le comunicazioni annuali ed entro i 15 giorni successivi dalla data di attivazione per i punti di fornitura acquisiti in corso d'anno. In assenza di tali informazioni non sarebbe possibile garantire il riconoscimento della agevolazione fin dalla prima fattura emessa dalle società di vendita. È infatti necessario che tali società possano disporre delle informazioni in merito ai beneficiari delle agevolazioni e agli importi agevolati in una fase precedente rispetto al ricevimento delle fatture di trasporto da parte dei distributori. Il processo di fatturazione delle imprese di vendita procede, infatti, in modo indipendente dalle suddette fatture di trasporto, salvo successive riconciliazioni.

La delibera futura dovrà inoltre definire le modalità attraverso le quali saranno effettuati gli scambi informativi tra distributori e venditori. Tenuto conto dei tempi piuttosto ristretti per l'implementazione della nuova regolazione, si dovrebbe prevedere un periodo transitorio con l'utilizzo di strumenti di comunicazione ordinari e già disponibili (invio file via PEC) e la realizzazione di specifici flussi automatizzati a regime.

A tale proposito potrebbe essere opportuno convocare un incontro sul tema dei flussi informativi con gli operatori interessati per valutare le diverse ipotesi implementabili.

In ogni caso, l'applicazione automatizzata delle agevolazioni nei sistemi di fatturazione della nostra società di vendita non sarà possibile prima di maggio-giugno 2014 e, pertanto, prima di tale data le agevolazioni potranno essere riconosciute solo attraverso un'attività di fatturazione manuale; eventuali disfunzioni nell'emissione delle fatture che potrebbero generarsi saranno naturalmente sanate tempestivamente.

Per quanto riguarda la determinazione dell'indice di intensità elettro-energetica, si dovrebbe fare riferimento, a nostro avviso, al costo effettivo sostenuto dalle singole imprese per l'acquisto dell'energia elettrica - corretto per tener conto delle agevolazioni riconosciute - come calcolato sulla base delle fatture dell'energia elettrica pagate nell'annualità di riferimento e dichiarato da ciascuna impresa a CCSE.

Il riferimento al costo effettivo dell'energia sarebbe peraltro coerente con quanto previsto dalla Direttiva 96/2003/CE e consentirebbe anche un'attribuzione più corretta della qualifica di impresa energivora, evitando di sovrastimare o sottostimare l'indice di intensità elettro-energetica.

Facciamo inoltre presente che la determinazione di un prezzo standard potrebbe generare delle distorsioni nell'ambito delle campagne commerciali del mercato libero dal momento che il cliente potrebbe assumere tale valore come prezzo di riferimento.

A tale proposito si osserva che il parametro Ω_1 , utilizzato nel calcolo del prezzo standard, sottostima i costi di commercializzazione in particolare perché non tiene conto degli oneri relativi alla morosità.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

Q.1 Si ritiene che la proposta dell'Autorità sia esaustiva e rispondente ai criteri di semplificazione degli oneri amministrativi posti in capo alla Cassa e ai soggetti richiedenti?

Si veda quanto già riportato nelle Osservazioni generali

Q.2 Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità per il calcolo dei costi dell'energia elettrica acquistata sul mercato?

Q.3 Si ritiene preferibile articolare i valori parametrici per fasce orarie, anche se questa opzione comporterebbe la necessità di richiedere i prelievi per fasce orarie con un onere amministrativo maggiore per i richiedenti? Motivare la risposta.

Q.4 Si ritiene percorribile/preferibile l'ipotesi di utilizzare per gli utenti in bassa tensione il riferimento alle condizioni economiche in maggior tutela? Motivare la risposta.

Come già specificato nelle Osservazioni generali, riteniamo opportuno far riferimento al costo effettivo sostenuto dalle singole imprese per l'acquisto dell'energia elettrica - corretto per tener conto delle agevolazioni riconosciute - come calcolato sulla base delle fatture dell'energia elettrica pagate nell'annualità di riferimento e dichiarato da ciascuna impresa a CCSE.

In alternativa, qualora l'Autorità intendesse procedere alla determinazione del prezzo standard come indicato nel documento di consultazione riteniamo che la soluzione b) sia quella preferibile in quanto, a differenza della proposta a), non determina alcun aggravio degli adempimenti già previsti in capo ai venditori per quanto riguarda la comunicazione trimestrale dei prezzi medi (del. 167/08).

Q.5 Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte?

Non si hanno osservazioni.

Q.6 Si ritiene utile che vengano sviluppate ulteriori funzionalità? Motivare le risposte.

Non si hanno osservazioni.

Q.7 Si ritiene adeguata la tempistica proposta, per il primo anno di raccolta delle dichiarazioni (2013) e successivamente per il sistema a regime? Motivare le risposte.

Si veda quanto già riportato nelle Osservazioni generali.

Q.8 Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte per la trasmissione dei dati alle imprese distributrici?

Come già espresso nelle Osservazioni generali, riteniamo preferibile l'ipotesi secondo cui la CCSE trasmette alle imprese distributrici le informazioni necessarie ai fini della fatturazione.

In tale ipotesi proponiamo che qualora il distributore riscontri incongruenze tra i dati forniti dalla CCSE e quelli risultanti nei propri archivi si proceda nel seguente modo:

- verifica di congruenza sui dati di tensione - il distributore non applicherà l'agevolazione sui POD disallineati e restituirà alla CCSE l'elenco di tali POD;
- verifica i dati fiscali (P. IVA) - il distributore applicherà l'agevolazione anche sui POD disallineati e restituirà alla CCSE l'elenco di tali POD. Riteniamo opportuno erogare comunque l'agevolazione, in un'ottica di tempestività e semplificazione del nuovo processo, in considerazione del fatto che la responsabilità del dato fiscale (P. IVA) relativo al cliente finale è in capo al venditore e non al distributore (delibera 146/11). Inoltre, essendo il distributore l'ultimo anello della catena (cliente – venditore – distributore) l'informazione contenuta nei suoi archivi potrebbe non risultare coerente per effetto, ad esempio, di vulture non ancora consuntivate o non comunicate (dal cliente al venditore o dal venditore al distributore).

La CCSE, una volta ricevuti gli scarti, comunicherà al cliente finale la tipologia di incongruenza al fine di risolvere le anomalie riscontrate.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse secondo un formato csv.

Q.9 Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte per la trasmissione dei dati agli enti di controllo?

Non si hanno osservazioni.

Q.10 Si ritengono condivisibili le modalità operative semplificate proposte per le agevolazioni applicabili nel 2013? Motivare la risposta.

Si condivide la proposta di prevedere il riconoscimento dell'importo *una tantum* con riferimento alle agevolazioni per l'anno 2013.

Q.11 Come si valuta l'ipotesi che gli importi una tantum relativi al 2013 siano erogati direttamente dalla Cassa evitando complessi processi di rifatturazione?

Si condivide la modalità semplificata secondo cui l'erogazione dell'importo relativo al 2013 sarà effettuato direttamente dalla CCSE. Riteniamo preferibile la previsione di tale erogazione diretta da parte della CCSE anche per le imprese c.d. in crisi.

Q.12 Si ritiene opportuno concedere a tutte le imprese che lo richiedano (ovvero solo a quelle che abbiano avviato di recente la propria attività) la facoltà di optare per un conguaglio degli oneri generali sulla base dei consumi effettivi del medesimo anno tramite i consueti meccanismi di conguaglio in luogo del meccanismo semplificato proposto?

Lasciare al cliente l'opportunità di scegliere la modalità a conguaglio piuttosto che quella semplificata comporterebbe una maggiore complessità per gli operatori oltre ad un allungamento dei tempi di implementazione. Tale proposta non è quindi condivisibile.

Si ritiene comunque, in un'ottica di semplificazione, di non prevedere forme di conguaglio.